CITTA' DI MAGLIE

Provincia di Lecce

ORIGINALE

Proposta N.28

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 **Data 25-06-2021**	**OGGETTO: AGEVOLAZIONI COVID 19 ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE - ANNO 2021**

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000	**Verbale della seduta**
PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** Data 23-06-2021 Il Responsabile del Servizio Toma Daniela Giuseppina (vedi parere allegato) PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** Data 22-06-2021 Il Responsabile del Servizio CAZZETTA Luigina (vedi parere allegato)	L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 17:00, nella sala delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. Presiede la Seduta Corrado Annarita. All'appello risultano: **TOMA Ernesto** P **Sticchi Marco** P **Fitto Antonio** P **Iasella Roberta** P **Palma Modoni Oronzo** P **Maggiorano Maria Grazia** P **Corrado Annarita** P **Puce Cosimo** P **Rizzo Rossano** P **Vincenti Dario Massimiliano** P **D'Oria Angela** P **Fusetti Deborah** P **Refolo Antonio** P **Marzano Marcella** P **De Pascalis Sara** P **Forte Maurizio** P **De Maggio Mariateresa** P ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Avv. TONDO Pasquale. Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Segretario Comunale dà lettura ai sigg. amministratori presenti, dell'art. 78 del D.Lgs. 267/00, secondo cui "Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado"; indi, in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori, dirigenti/titolari di p.o. e i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012 e dal vigente P.T.P.C., il Segretario generale ammonisce i consiglieri comunali presenti e votanti che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- ✓ *il D.L. n. 34 del 19/5/2020 art. 106 comma 3bis, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/7/2020 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021;*
- ✓ *il Decreto Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, G.U. n. 13 del 18/1/2021 con il quale è stata ulteriormente rinviata al 31 marzo 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;*
- ✓ *il D. L. n. 41 del 22-3-2021 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70, che, nell'art. 30, c. 4, ha differito al 30 aprile 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;*
- ✓ *il D.L. n. 56 del 30-04-2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021), che, nell'art. 3, c. 2 ha differito al 31 maggio 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;*
- ✓ *il D.L. n. 73/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali." (Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123.) che nell'art. 52, c. 2, lettera b), che, ha differito al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, autorizzando fino a tale data l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;*

CONSIDERATO *che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta unica comunale precisando che: "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";*

VISTA *la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);*

VISTO *l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";*

RICORDATO *che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui nell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);*

VISTE *le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;*

DATO ATTO *che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie avviata nel 2020 e che tutt'ora si protrae e la cui durata non è prevedibile;*

CONSIDERATO *che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;*

VISTI

- ✓ *Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;*
- ✓ *il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che in particolare all'art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di altre attività di impresa o professionali, di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc.;*
- ✓ *il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";*
- ✓ *il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";*
- ✓ *il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonchè per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;*
- ✓ *il DL 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19";*
- ✓ *il DL 18 dicembre 2020, n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19";*
- ✓ *il DL 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";*
- ✓ *il DPCM 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e del DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020";*
- ✓ *l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 20 dicembre 2020, n. 315;*
- ✓ *l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 23 dicembre 2020, n. 318;*
- ✓ *l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 24 dicembre 2020, n. 320;*
- ✓ *l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 4 gennaio 2021, n. 2;*
- ✓ *le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella GURI 9 gennaio 2021, n. 6;*
- ✓ *l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 11 gennaio 2021, n. 7;*
- ✓ *le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; da ultimo, con la citata delibera del 13 gennaio u.s., lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;*
- ✓ *la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in*

considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- ✓ *il DPCM 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 2021", il quale decreto ripropone, con effetto fino al 5 marzo 2021, misure restrittive differenziate per le diverse aree del territorio nazionale in base al periodico accertamento del rispettivo livello di rischio e scenario di gravità del contagio;*
- ✓ *la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.";*
- ✓ *il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.";*
- ✓ *il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.";*
- ✓ *il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;*
- ✓ *il DPCM del 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;*
- ✓ *il D.L. 22 marzo 2021, n. 41"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19." (21g00049) (gu n.70 del 22-3-2021);*
- ✓ *il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.";*
- ✓ *il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.";*
- ✓ *la Legge 6 maggio 2021, n. 61 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena."*
- ✓ *la Legge 21 maggio 2021, n. 69 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.";*
- ✓ *il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.";*

***EVIDENZIATO** che:*

- ✓ *i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 dividono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;*
- ✓ *il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a tutte le regioni;*
- ✓ *il D.L. 5 gennaio 2021 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha previsto specifiche misure valide su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio (zona rossa, arancione, gialla) per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021;*
- ✓ *il Ministero della Salute ha inserito la Regione Puglia:*
  - *in zona rossa dal 17 gennaio 2021 con Ordinanza del 16.01.2021;*
  - *in zona gialla dall'11 febbraio 2021 con Ordinanza del 9.02.2021;*
  - *in zona rossa dal 15 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021;*
  - *in zona rossa dal 22 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021;*
  - *in zona arancione dal 26 aprile 2021 con Ordinanza del 23 aprile 2021;*
  - *in zona gialla dal 10 maggio 2021 con Ordinanza del 7 maggio 2021;*
  - *in zona bianca dal 14 giugno 2021 con Ordinanza dell'11 giugno 2021;*

TENUTO CONTO, *pertanto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano in qualche modo alleviare le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario hanno patito e continuano a patire inevitabilmente e considerevolmente;*

CONSIDERATO *che è intenzione di questa Amministrazione comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19; consapevoli che, in ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;*

RICHIAMATA *la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa;*

RITENUTO *opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 sia per le Utenze domestiche (UD) che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, che per le Utenze non domestiche (UND) che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente;*

RICHIAMATO *l'art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l'articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto Agosto – con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto "Fondone Covid", destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;*

VISTO *il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021);*

RICHIAMATE *le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quali si è precisato che nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021;*

RICHIAMATO*, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – (Legge di Bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: "Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato";*

PRESO ATTO *che, ai sensi del punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 187 del Tuel, il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;*

RICHIAMATA *la delibera di C.C. n. 12 del 31.05.2021 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione 2020 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. 267/2000";*

DATO ATTO *che il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, con messaggio intranet n. 311014 del 22.06.2021, ha attestato che la quota Tari figurativa non utilizzata nell'anno 2020 e confluita nell'avanzo vincolato è pari ad € 300.110,00;*

RICHIAMATO *il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza*

da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'art. 6, il quale testualmente recita:
"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77".

***PRECISATO** che alla data del presente atto:*

- ✓ *non è stato ancora emanato il decreto ministeriale di riparto del fondo di cui all'art. 6 del DL 73/2021 sopra citato;*
- ✓ *la Fondazione IFEL ha messo a disposizione per gli enti locali una stima del riparto del fondo di 600 ml di che trattasi disponibile al link https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/4871_aef2acbd174aaa94e4fcee402e2b9d5e ed effettuata in proporzione all'agevolazione massima riconoscibile per le utenze non domestiche di cui all'allegato 3 al DM 1/4/2021;*
- ✓ *l'importo stimato da IFEL relativo al Comune di Maglie ammonta ad € 177.659,00 da utilizzare per le utenze non domestiche (UND) al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;*

***RICHIAMATI**:*

- ✔ *il comma 683, dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";*
- ✔ *l'art. 30 comma 5 del DL 22 marzo 2021 n. 41 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) testualmente recita "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";*
- ✔ *l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;*
- ✔ *l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:*
  - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi*

di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga …" (lett. f);

- *"… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …" (lett. h);*
- *"… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …";*

✔ *la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "… dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …", in caso positivo, procede all'approvazione;*

RICORDATO *che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Maglie, risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011,n. 148, denominato Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager), il quale svolge le attività previste dalla Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA;*

RICHIAMATA *la delibera di C.C. n. 6 del 29.04.2021 avente ad oggetto "Presa d'atto della determina Ager n. 505 del 31/12/2020 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per l'anno 2020 per il Comune di Maglie ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato";*

PRESO ATTO *che il Piano Economico Finanziario 2021 è stato elaborato e trasmetto al vaglio di AGER per il processo di validazione non ancora concluso alla data odierna;*

ATTESO *che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l'anno 2021;*

RITENUTO *stabilire che:*

- ✓ *le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile e parte fissa) in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;*
- ✓ *la quota residuale TARI riconosciuta nell'anno 2020 confluita nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 può essere utilizzata per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile) in favore delle utenze domestiche (UD) che, a causa della crisi economica derivata dal Covid-19, versino in difficoltà economica e sociale;*
- ✓ *eventuali economie risultanti dalla quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato, dopo l'istruttoria delle istanze delle utenze domestiche, possono essere destinate, come ulteriore misura, a favore della riduzione della sola parte variabile TARI delle utenze non domestiche nel rispetto dei criteri per le stesse stabilite nel presente atto e garantendo, in ogni caso, un differenziale relativo alla parte variabile di almeno 10 punti percentuali per ciascuna delle quattro fasce di attività sotto individuate;*

ATTESO *che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;*

RICHIAMATI:

- *l' art. 1 c. 652 L. n. 147/2013, il quale sancisce quale principio fondamentale della TARI quello di "chi inquina paga";*
- *il DPR 27 aprile 1999, n. 158 recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;*

RITENUTO *opportuno:*

- ✓ *riconoscere le agevolazioni Tari a favore delle utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel Comune di Maglie in considerazione delle chiusure / sospensioni / restrizioni / ridimensionamento per calo della domanda e del fatturato (confronto 2019-2020 con riduzione del fatturato pari ad almeno il 30%) a seguito dell'emergenza Covid 19 ancora in essere nell'anno 2021;*
- ✓ *precisare che eventuali istanze pervenute nel termine prefissato con dichiarazione di riduzione del fatturato inferiore al 30% saranno esaminate e accolte solo nel caso di somme residuali disponibili e seguendo l'ordine*

del minore scostamento rispetto al parametro del 30% di cui sopra;

***RITENUTO**, altresì, opportuno escludere dalle agevolazioni di cui sopra le attività economiche di seguito dettagliate che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico: case di cura e riposo, ospedali, banche e istituti di credito, edicole, farmacie, tabaccai, supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, ortofrutta e pescherie, studi medici, laboratori analisi, studi veterinari, agenzie funebri, negozi di biancheria, igiene personale e per la casa, negozi di abbigliamento e calzature e articoli per bambini);*

***RITENUTO** di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI (parte variabile e parte fissa) alle utenze non domestiche per l'anno 2021:*

- *presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati, entro il termine del 30/09/2021, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente – Settore Servizi Fiscali e Trasparenza Amministrativa;*
- *assegnazione dell'agevolazione a tutte le utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel Comune di Maglie ed assoggettate alla TARI per l'esercizio 2021 rientranti in una delle quattro fasce di attività di seguito elencate:*

Fascia 1 - Riduzione del 60% della parte variabile e del 30% della parte fissa

- *Cinematografi e teatri;*
- *Palestre, piscine e impianti sportivi*
- *Centri estetici e centri benessere*
- *Discoteche, sale da ballo, night club e simili (sale giochi, biliardi, attività connesse a organizzazione eventi);*
- *Ludoteche;*

Fascia 2 - Riduzione del 40% della parte variabile e del 10% della parte fissa

- *Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)*
- *Alberghi con ristorante*
- *Alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purchè gestiti in forma imprenditoriale);*
- *Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti*
- *Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie*
- *Bar, caffè, pasticceria*
- *Birrerie, hamburgerie, mense*
- *Agenzie di viaggio*
- *Studi fotografici*
- *Parrucchieri e barbieri*

Fascia 3 - Riduzione del 40% della parte variabile

- *Negozi di abbigliamento, di calzature, di beni durevoli, oggettistica (esclusi negozi di biancheria, igiene personale e per la casa, negozi di abbigliamento e calzature e articoli per bambini)*
- *Fiori e piante*

Fascia 4 - Riduzione del 15% della parte variabile

- *Autotrasporti*
- *Distributori carburante*
- *Librerie, cartolerie*
- *Attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.)*
- *Carrozzerie, autofficine, elettrauti*
- *Uffici (esclusi agenzie finanziarie, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici, studi veterinari)*
- *Studi professionali*
- *Esposizioni, autosaloni*

- *nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi, ex art. 6 DL 73/2021, per le agevolazioni TARI (UND) e attualmente stimato in Euro 177.659,00, le agevolazioni di cui sopra potranno essere rideterminate proporzionalmente in diminuzione o in aumento;*
- *attribuzione dell'agevolazione con sgravio da effettuarsi sulla TARI 2021 in sede di saldo/conguaglio 2021;*

***RIBADITO** che questo Ente intende sostenere con le risorse residuali anno 2020 di cui al punto precedente, le famiglie in condizioni economiche disagiate che hanno maggiormente risentito della crisi economica determinata dalla*

pandemia Covid 19;

***RITENUTO** di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI (parte variabile) alle utenze domestiche per l'anno 2021:*

- *presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati, entro il termine del 30/09/2021, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente – Settore Servizi Fiscali e Trasparenza Amministrativa;*
- *assegnazione dell'agevolazione a tutte le utenze domestiche (UD) del Comune di Maglie ed assoggettate alla TARI per l'esercizio 2021 rientranti in una delle due fasce di ISEE corrente di seguito elencate:*

  Fascia 1: ISEE fino a € 10.000,00 ➔ Riduzione del 100% della parte variabile

  Fascia 2: ISEE da € 10.001,00 a € 12.000,00 ➔ Riduzione del 70% della parte variabile

- *nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere eccedano il budget complessivo previsto per le agevolazioni TARI utenze domestiche (da finanziarsi con la quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato), il differenziale negativo verrà attribuito alla fascia 2 con conseguente rimodulazione in diminuzione della percentuale di riduzione prevista per la parte variabile;*
- *nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere siano inferiori al budget complessivo previsto per le agevolazioni TARI utenze domestiche (da finanziarsi con la quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato), le stesse potranno essere rideterminate in aumento per la fascia di ISEE 2 con conseguente rimodulazione in aumento della percentuale di riduzione prevista per la parte variabile e fino a copertura totale della stessa;*
- *attribuzione dell'agevolazione con sgravio da effettuarsi sulla TARI 2021 in sede di saldo/conguaglio 2021;*

***RIBADITO** che eventuali economie risultanti dalla quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato, dopo l'istruttoria delle istanze delle utenze domestiche, saranno destinate come ulteriore misura a favore della riduzione della sola parte variabile TARI delle utenze non domestiche nel rispetto dei criteri per le stesse stabilite nel presente atto e garantendo, in ogni caso, un differenziale relativo alla parte variabile di almeno 15 punti percentuali per ciascuna delle quattro fasce di attività;*

***RITENUTO**, altresì, di riproporre anche per l'annualità 2021 l'agevolazione Covid 19 già prevista con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 10.06.2020 (ratificata con delibera di C.C. n. 4 del 30.06.2020), relativa all'erogazione di un contributo del 10% sul canone di affitto dei locali commerciali, per un periodo di due mesi e sino a un massimo di 200 euro al mese (corrispondente ad un canone mensile di € 2.000,00), per i commercianti costretti alla chiusura e/o che hanno subito un riduzione significativa in termini di fatture o corrispettivi per lo stesso periodo riferito al 2019;*

***DATO ATTO** che la presente proposta è stata presentata e discussa in data 22.06.2021 dalla Commissione Attività Produttive e Politiche Fiscali e Finanziarie riunitasi presso la stanza del Sindaco del Palazzo Municipale;*

***PRECISATO** che il presente atto verrà trasmesso al Revisore Unico per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.*

***DATO ATTO** che:*

- *ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;*
- *ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;*

VISTI:

- ✓ *il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Fiscali e Trasparenza Amministrativa.*
- ✓ *il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –*

T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

***VISTO** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.*

***VISTO** lo Statuto Comunale.*

PROPONE DI DELIBERARE

***DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;*

***CONFERMARE** anche per l'annualità 2021 l'agevolazione Covid 19 già prevista con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 10.06.2020 (ratificata con delibera di C.C. n. 4 del 30.06.2020) relativa all'erogazione di un contributo del 10% sul canone di affitto dei locali commerciali, per un periodo di due mesi e sino a un massimo di 200 euro al mese (corrispondente ad un canone mensile di € 2.000,00), per i commercianti costretti alla chiusura e/o che hanno subito un riduzione significativa in termini di fatture o corrispettivi per lo stesso periodo riferito al 2019;*

***DESTINARE**:*

- ✓ *le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile e parte fissa) in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure / sospensioni / restrizioni / ridimensionamento per calo della domanda e del fatturato (confronto 2019-2020 con riduzione del fatturato pari ad almeno il 30%) a seguito dell'emergenza Covid 19 ancora in essere nell'anno 2021; eventuali istanze pervenute nel termine prefissato con dichiarazione di riduzione del fatturato inferiore al 30% saranno esaminate e accolte solo nel caso di somme residuali disponibili e seguendo l'ordine del minore scostamento rispetto al parametro del 30% di cui sopra;*
- ✓ *la quota residuale TARI riconosciuta nell'anno 2020 confluita nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile) in favore delle utenze domestiche (UD) che, a causa della crisi economica derivata dal Covid-19, versino in difficoltà economica e sociale;*
- ✓ *eventuali economie risultanti dalla quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato, dopo l'istruttoria delle istanze delle utenze domestiche, come ulteriore misura a favore della riduzione della sola parte variabile TARI delle utenze non domestiche nel rispetto dei criteri per le stesse stabilite nel presente atto e garantendo, in ogni caso, un differenziale relativo alla parte variabile di almeno 10 punti percentuali per ciascuna delle quattro fasce di attività sotto individuate;*

***STABILIRE** i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI (parte variabile e parte fissa) alle utenze non domestiche (UND) per l'anno 2021:*

- *presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati, entro il termine del 30/09/2021, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente – Settore Servizi Fiscali e Trasparenza Amministrativa;*
- *assegnazione dell'agevolazione a tutte le utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel Comune di Maglie ed assoggettate alla TARI per l'esercizio 2021 rientranti in una delle quattro fasce di attività di seguito elencate:*

Fascia 1 - Riduzione del 60% della parte variabile e del 30% della parte fissa

- *Cinematografi e teatri;*
- *Palestre, piscine e impianti sportivi*
- *Centri estetici e centri benessere*
- *Discoteche, sale da ballo, night club e simili (sale giochi, biliardi, attività connesse a organizzazione eventi)*
- *Ludoteche*

Fascia 2 - Riduzione del 40% della parte variabile e del 10% della parte fissa

- *Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)*
- *Alberghi con ristorante*
- *Alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purchè gestiti in forma imprenditoriale);*
- *Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti*
- *Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie*
- *Bar, caffè, pasticceria*
- *Birrerie, hamburgerie, mense*
- *Agenzie di viaggio*
- *Studi fotografici*
- *Parrucchieri e barbieri*

Fascia 3 - Riduzione del 40% della parte variabile

- *Negozi di abbigliamento, di calzature, di beni durevoli, oggettistica (esclusi negozi di biancheria, igiene personale e per la casa, negozi di abbigliamento e calzature e articoli per bambini)*
- *Fiori e piante*

Fascia 4 - Riduzione del 15% della parte variabile

- *Autotrasporti*
- *Distributori carburante*
- *Librerie, cartolerie*
- *Attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.)*
- *Carrozzerie, autofficine, elettrauti*
- *Uffici (esclusi agenzie finanziarie, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici, studi veterinari)*
- *Studi professionali*
- *Esposizioni, autosaloni*

- *nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi, ex art. 6 DL 73/2021, per le agevolazioni TARI (UND) e attualmente stimato in Euro 177.659,00, le agevolazioni di cui sopra potranno essere rideterminate proporzionalmente in diminuzione o in aumento;*
- *attribuzione dell'agevolazione con sgravio da effettuarsi sulla TARI 2021 in sede di saldo/conguaglio 2021;*

STABILIRE *i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI (parte variabile) alle utenze domestiche (UD) per l'anno 2021:*

- *presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati, entro il termine del 30/09/2021, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente – Settore Servizi Fiscali e Trasparenza Amministrativa;*
- *assegnazione dell'agevolazione a tutte le utenze domestiche (UD) del Comune di Maglie ed assoggettate alla TARI per l'esercizio 2021 rientranti in una delle due fasce di ISEE corrente di seguito elencate:*

Fascia 1: ISEE fino a € 10.000,00 ➔ Riduzione del 100% della parte variabile

Fascia 2: ISEE da € 10.001,00 a € 12.000,00 ➔ Riduzione del 70% della parte variabile

- *nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere eccedano il budget complessivo previsto per le agevolazioni TARI utenze domestiche (da finanziarsi con la quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato), il differenziale negativo verrà attribuito alla fascia 2 con conseguente rimodulazione in diminuzione della percentuale di riduzione previste per la parte variabile;*
- *nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere siano inferiori al budget complessivo (da finanziarsi con la quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato), per le agevolazioni TARI utenze domestiche, le stesse potranno essere rideterminate in aumento per la fascia di ISEE 2 con conseguente rimodulazione in aumento della percentuale di riduzione prevista per la parte variabile e fino a copertura totale della stessa;*
- *attribuzione dell'agevolazione con sgravio da effettuarsi sulla TARI 2021 in sede di saldo/conguaglio 2021;*

DARE ATTO *che la presente proposta verrà trasmessa al Revisore Unico per il rilascio del parere, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012.*

DICHIARARE *il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.*

****

Il cons. De Maggio Mariateresa legge l'emendamento presentato dalla minoranza corredato dei pareri favorevoli dei Responsabili del II e III Settore e del Revisore dei Conti ,che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale **(all. 1);**

Il predetto emendamento viene approvato all'unanimità.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che segue **come innanzi emendata:**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- ✓ il D.L. n. 34 del 19/5/2020 art. 106 comma 3bis, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/7/2020 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021;
- ✓ il Decreto Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, G.U. n. 13 del 18/1/2021 con il quale è stata ulteriormente rinviata al 31 marzo 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- ✓ il D. L. n. 41 del 22-3-2021 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70, che, nell'art. 30, c. 4, ha differito al 30 aprile 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- ✓ il D.L. n. 56 del 30-04-2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021), che, nell'art. 3, c. 2 ha differito al 31 maggio 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- ✓ il D.L. n. 73/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali." (Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123.) che nell'art. 52, c. 2, lettera b), che, ha differito al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, autorizzando fino a tale data l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta unica comunale precisando che: "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

RICORDATO che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui nell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie avviata nel 2020 e che tutt'ora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

VISTI

- ✓ Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- ✓ il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che in particolare all'art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di altre attività di impresa o professionali, di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc.;
- ✓ il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- ✓ il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- ✓ il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonchè per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;
- ✓ il DL 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19";
- ✓ il DL 18 dicembre 2020, n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19";
- ✓ il DL 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- ✓ il DPCM 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e del DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020";
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 20 dicembre 2020, n. 315;
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 23 dicembre 2020, n. 318;
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 24 dicembre 2020, n. 320;
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 4 gennaio 2021, n. 2;
- ✓ le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella GURI 9 gennaio 2021, n. 6;
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 11 gennaio 2021, n. 7;
- ✓ le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; da ultimo, con la citata delibera del 13 gennaio u.s., lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
- ✓ la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- ✓ il DPCM 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da Covid-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 2021", il quale decreto ripropone, con effetto fino al 5 marzo 2021, misure restrittive differenziate per le diverse aree del territorio nazionale in base al periodico accertamento del rispettivo livello di rischio e scenario di gravità del contagio;

- ✓ la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.";
- ✓ il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.";
- ✓ il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.";
- ✓ il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ✓ il DPCM del 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- ✓ il D.L. 22 marzo 2021, n. 41"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19." (21g00049) (gu n.70 del 22-3-2021);
- ✓ il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.";
- ✓ il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.";
- ✓ la Legge 6 maggio 2021, n. 61 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena."
- ✓ la Legge 21 maggio 2021, n. 69 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.";
- ✓ il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.";

EVIDENZIATO che:

- ✓ i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 dividono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;
- ✓ il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a tutte le regioni;
- ✓ il D.L. 5 gennaio 2021 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha previsto specifiche misure valide su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio (zona rossa, arancione, gialla) per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021;
- ✓ il Ministero della Salute ha inserito la Regione Puglia:
  - in zona rossa dal 17 gennaio 2021 con Ordinanza del 16.01.2021;
  - in zona gialla dall'11 febbraio 2021 con Ordinanza del 9.02.2021;
  - in zona rossa dal 15 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021;
  - in zona rossa dal 22 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021;
  - in zona arancione dal 26 aprile 2021 con Ordinanza del 23 aprile 2021;
  - in zona gialla dal 10 maggio 2021 con Ordinanza del 7 maggio 2021;
  - in zona bianca dal 14 giugno 2021 con Ordinanza dell'11 giugno 2021;

TENUTO CONTO, pertanto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano in qualche modo

alleviare le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario hanno patito e continuano a patire inevitabilmente e considerevolmente;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19; consapevoli che, in ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;

RICHIAMATA la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa;

RITENUTO opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 sia per le Utenze domestiche (UD) che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, che per le Utenze non domestiche (UND) che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l'articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto Agosto – con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto "Fondone Covid", destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTO il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021);

RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quali si è precisato che nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021;

RICHIAMATO, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – (Legge di Bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: "Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato";

PRESO ATTO che, ai sensi del punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 187 del Tuel, il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 12 del 31.05.2021 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione 2020 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. 267/2000";

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, con messaggio intranet n. 311014 del 22.06.2021, ha attestato che la quota Tari figurativa non utilizzata nell'anno 2020 e confluita nell'avanzo vincolato è pari ad € 300.110,00;

RICHIAMATO il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'art. 6, il quale testualmente recita:
"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive

attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77".

PRECISATO che alla data del presente atto:

- ✓ non è stato ancora emanato il decreto ministeriale di riparto del fondo di cui all'art. 6 del DL 73/2021 sopra citato;
- ✓ la Fondazione IFEL ha messo a disposizione per gli enti locali una stima del riparto del fondo di 600 ml di che trattasi disponibile al link https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/4871_aef2acbd174aaa94e4fcee402e2b9d5e ed effettuata in proporzione all'agevolazione massima riconoscibile per le utenze non domestiche di cui all'allegato 3 al DM 1/4/2021;
- ✓ l'importo stimato da IFEL relativo al Comune di Maglie ammonta ad € 177.659,00 da utilizzare per le utenze non domestiche (UND) al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

RICHIAMATI:

- ✔ il comma 683, dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in base al quale "…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …";
- ✔ l'art. 30 comma 5 del DL 22 marzo 2021 n. 41 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) testualmente recita "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";
- ✔ l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- ✔ l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - "… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga …" (lett. f);
  - "… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …" (lett. h);

- "… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …";

✔ la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "… dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …", in caso positivo, procede all'approvazione;

RICORDATO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Maglie, risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011,n. 148, denominato Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager), il quale svolge le attività previste dalla Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 6 del 29.04.2021 avente ad oggetto "Presa d'atto della determina Ager n. 505 del 31/12/2020 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per l'anno 2020 per il Comune di Maglie ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato";

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2021 è stato elaborato e trasmetto al vaglio di AGER per il processo di validazione non ancora concluso alla data odierna;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l'anno 2021;

RITENUTO stabilire che:

- ✓ le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile e parte fissa) in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- ✓ la quota residuale TARI riconosciuta nell'anno 2020 confluita nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 può essere utilizzata per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile) in favore delle utenze domestiche (UD) che, a causa della crisi economica derivata dal Covid-19, versino in difficoltà economica e sociale;
- ✓ eventuali economie risultanti dalla quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato, dopo l'istruttoria delle istanze delle utenze domestiche, possono essere destinate, come ulteriore misura, a favore della riduzione della sola parte variabile TARI delle utenze non domestiche nel rispetto dei criteri per le stesse stabilite nel presente atto e garantendo, in ogni caso, un differenziale relativo alla parte variabile di almeno 10 punti percentuali per ciascuna delle quattro fasce di attività sotto individuate;

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

RICHIAMATI:

- l' art. 1 c. 652 L. n. 147/2013, il quale sancisce quale principio fondamentale della TARI quello di "chi inquina paga";
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158 recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RITENUTO opportuno:

- ✓ riconoscere le agevolazioni Tari a favore delle utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel Comune di Maglie in considerazione delle chiusure / sospensioni / restrizioni / ridimensionamento per calo della domanda e del fatturato (confronto 2019-2020 con riduzione del fatturato pari ad almeno il 30%) a seguito dell'emergenza Covid 19 ancora in essere nell'anno 2021;
- ✓ precisare che eventuali istanze pervenute nel termine prefissato con dichiarazione di riduzione del fatturato inferiore al 30% saranno esaminate e accolte solo nel caso di somme residuali disponibili e seguendo l'ordine del minore scostamento rispetto al parametro del 30% di cui sopra;

RITENUTO, altresì, opportuno escludere dalle agevolazioni di cui sopra le attività economiche di seguito dettagliate che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico: case di cura e riposo, ospedali,

banche e istituti di credito, edicole, farmacie, tabaccai, supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, ortofrutta e pescherie, studi medici, laboratori analisi, studi veterinari, agenzie funebri, negozi di biancheria, igiene personale e per la casa, negozi di abbigliamento e calzature e articoli per bambini);

RITENUTO di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI (parte variabile e parte fissa) alle utenze non domestiche per l'anno 2021:

- presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati, entro il termine del 30/09/2021, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente – Settore Servizi Fiscali e Trasparenza Amministrativa;
- assegnazione dell'agevolazione a tutte le utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel Comune di Maglie ed assoggettate alla TARI per l'esercizio 2021 rientranti in una delle quattro fasce di attività di seguito elencate:

Fascia 1 - Riduzione del 60% della parte variabile e del 30% della parte fissa

- **Cinematografi e teatri;**
- **Palestre, piscine e impianti sportivi**
- **Discoteche, sale da ballo, night club e simili (sale giochi, biliardi, attività connesse a organizzazione eventi);**
- **Ludoteche;**
- **Centri benessere**

Fascia 2 - Riduzione del 40% della parte variabile e del 10% della parte fissa

- **Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)**
- **Alberghi con ristorante**
- **Alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purchè gestiti in forma imprenditoriale);**
- **Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti**
- **Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie**
- **Bar, caffè, pasticceria**
- **Birrerie, hamburgerie, mense**
- **Agenzie di viaggio**
- **Studi fotografici**
- **Parrucchieri e barbieri e centri estetici.**

Fascia 3 - Riduzione del 40% della parte variabile

- Negozi di abbigliamento, di calzature, di beni durevoli, oggettistica (esclusi negozi di biancheria, igiene personale e per la casa, negozi di abbigliamento e calzature e articoli per bambini)
- Fiori e piante

Fascia 4 - Riduzione del 15% della parte variabile

- Autotrasporti
- Distributori carburante
- Librerie, cartolerie
- Attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.)
- Carrozzerie, autofficine, elettrauti
- Uffici (esclusi agenzie finanziarie, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici, studi veterinari)
- Studi professionali
- Esposizioni, autosaloni

- nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi, ex art. 6 DL 73/2021, per le agevolazioni TARI (UND) e attualmente stimato in Euro 177.659,00, le agevolazioni di cui sopra potranno essere rideterminate proporzionalmente in diminuzione o in aumento;
- attribuzione dell'agevolazione con sgravio da effettuarsi sulla TARI 2021 in sede di saldo/conguaglio 2021;

RIBADITO che questo Ente intende sostenere con le risorse residuali anno 2020 di cui al punto precedente, le famiglie in condizioni economiche disagiate che hanno maggiormente risentito della crisi economica determinata dalla pandemia Covid 19;

RITENUTO di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI (parte variabile) alle utenze domestiche per l'anno 2021:

- presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati, entro il termine del 30/09/2021, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente – Settore Servizi Fiscali e Trasparenza Amministrativa;
- assegnazione dell'agevolazione a tutte le utenze domestiche (UD) del Comune di Maglie ed assoggettate alla TARI per l'esercizio 2021 rientranti in una delle due fasce di ISEE corrente di seguito elencate:

  Fascia 1: ISEE fino a € 10.000,00 ➔ Riduzione del 100% della parte variabile

  Fascia 2: ISEE da € 10.001,00 a € 12.000,00 ➔ Riduzione del 70% della parte variabile

- nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere eccedano il budget complessivo previsto per le agevolazioni TARI utenze domestiche (da finanziarsi con la quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato), il differenziale negativo verrà attribuito alla fascia 2 con conseguente rimodulazione in diminuzione della percentuale di riduzione prevista per la parte variabile;
- nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere siano inferiori al budget complessivo previsto per le agevolazioni TARI utenze domestiche (da finanziarsi con la quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato), le stesse potranno essere rideterminate in aumento per la fascia di ISEE 2 con conseguente rimodulazione in aumento della percentuale di riduzione prevista per la parte variabile e fino a copertura totale della stessa;
- attribuzione dell'agevolazione con sgravio da effettuarsi sulla TARI 2021 in sede di saldo/conguaglio 2021;

RIBADITO che eventuali economie risultanti dalla quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato, dopo l'istruttoria delle istanze delle utenze domestiche, saranno destinate come ulteriore misura a favore della riduzione della sola parte variabile TARI delle utenze non domestiche nel rispetto dei criteri per le stesse stabilite nel presente atto e garantendo, in ogni caso, un differenziale relativo alla parte variabile di almeno 15 punti percentuali per ciascuna delle quattro fasce di attività;

RITENUTO, altresì, di riproporre anche per l'annualità 2021 l'agevolazione Covid 19 già prevista con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 10.06.2020 (ratificata con delibera di C.C. n. 4 del 30.06.2020), relativa all'erogazione di un contributo del 10% sul canone di affitto dei locali commerciali, per un periodo di due mesi e sino a un massimo di 200 euro al mese (corrispondente ad un canone mensile di € 2.000,00), per i commercianti costretti alla chiusura e/o che hanno subito un riduzione significativa in termini di fatture o corrispettivi per lo stesso periodo riferito al 2019;

DATO ATTO che la presente proposta è stata presentata e discussa in data 22.06.2021 dalla Commissione Attività Produttive e Politiche Fiscali e Finanziarie riunitasi presso la stanza del Sindaco del Palazzo Municipale;

PRECISATO che il presente atto verrà trasmesso al Revisore Unico per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTI:

- ✓ il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Fiscali e Trasparenza Amministrativa.
- ✓ il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO lo Statuto Comunale.

DELIBERA

DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

CONFERMARE anche per l'annualità 2021 l'agevolazione Covid 19 già prevista con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 10.06.2020 (ratificata con delibera di C.C. n. 4 del 30.06.2020) relativa all'erogazione di un contributo del 10% sul canone di affitto dei locali commerciali, per un periodo di due mesi e sino a un massimo di 200 euro al mese (corrispondente ad un canone mensile di € 2.000,00), per i commercianti costretti alla chiusura e/o che hanno subito un riduzione significativa in termini di fatture o corrispettivi per lo stesso periodo riferito al 2019;

DESTINARE:

- ✓ le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile e parte fissa) in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure / sospensioni / restrizioni / ridimensionamento per calo della domanda e del fatturato (confronto 2019-2020 con riduzione del fatturato pari ad almeno il 30%) a seguito dell'emergenza Covid 19 ancora in essere nell'anno 2021; eventuali istanze pervenute nel termine prefissato con dichiarazione di riduzione del fatturato inferiore al 30% saranno esaminate e accolte solo nel caso di somme residuali disponibili e seguendo l'ordine del minore scostamento rispetto al parametro del 30% di cui sopra;
- ✓ la quota residuale TARI riconosciuta nell'anno 2020 confluita nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile) in favore delle utenze domestiche (UD) che, a causa della crisi economica derivata dal Covid-19, versino in difficoltà economica e sociale;
- ✓ eventuali economie risultanti dalla quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato, dopo l'istruttoria delle istanze delle utenze domestiche, come ulteriore misura a favore della riduzione della sola parte variabile TARI delle utenze non domestiche nel rispetto dei criteri per le stesse stabilite nel presente atto e garantendo, in ogni caso, un differenziale relativo alla parte variabile di almeno 10 punti percentuali per ciascuna delle quattro fasce di attività sotto individuate;

STABILIRE i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI (parte variabile e parte fissa) alle utenze non domestiche (UND) per l'anno 2021:

- presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati, entro il termine del 30/09/2021, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente – Settore Servizi Fiscali e Trasparenza Amministrativa;
- assegnazione dell'agevolazione a tutte le utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel Comune di Maglie ed assoggettate alla TARI per l'esercizio 2021 rientranti in una delle quattro fasce di attività di seguito elencate:

Fascia 1 - Riduzione del 60% della parte variabile e del 30% della parte fissa

- **Cinematografi e teatri;**
- **Palestre, piscine e impianti sportivi**
- **Discoteche, sale da ballo, night club e simili (sale giochi, biliardi, attività connesse a organizzazione eventi);**
- **Ludoteche;**
- **Centri benessere**

Fascia 2 - Riduzione del 40% della parte variabile e del 10% della parte fissa

- **Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)**
- **Alberghi con ristorante**
- **Alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purchè gestiti in forma imprenditoriale);**
- **Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti**
- **Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie**
- **Bar, caffè, pasticceria**
- **Birrerie, hamburgerie, mense**
- **Agenzie di viaggio**
- **Studi fotografici**
- **Parrucchieri e barbieri e centri estetici.**

Fascia 3 - Riduzione del 40% della parte variabile

- Negozi di abbigliamento, di calzature, di beni durevoli, oggettistica (esclusi negozi di

biancheria, igiene personale e per la casa, negozi di abbigliamento e calzature e articoli per bambini)
- Fiori e piante

Fascia 4 - Riduzione del 15% della parte variabile
- Autotrasporti
- Distributori carburante
- Librerie, cartolerie
- Attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.)
- Carrozzerie, autofficine, elettrauti
- Uffici (esclusi agenzie finanziarie, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici, studi veterinari)
- Studi professionali
- Esposizioni, autosaloni

- nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi, ex art. 6 DL 73/2021, per le agevolazioni TARI (UND) e attualmente stimato in Euro 177.659,00, le agevolazioni di cui sopra potranno essere rideterminate proporzionalmente in diminuzione o in aumento;
- attribuzione dell'agevolazione con sgravio da effettuarsi sulla TARI 2021 in sede di saldo/conguaglio 2021;

STABILIRE i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI (parte variabile) alle utenze domestiche (UD) per l'anno 2021:
- presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati, entro il termine del 30/09/2021, mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente – Settore Servizi Fiscali e Trasparenza Amministrativa;
- assegnazione dell'agevolazione a tutte le utenze domestiche (UD) del Comune di Maglie ed assoggettate alla TARI per l'esercizio 2021 rientranti in una delle due fasce di ISEE corrente di seguito elencate:

Fascia 1: ISEE fino a € 10.000,00 ➔ Riduzione del 100% della parte variabile

Fascia 2: ISEE da € 10.001,00 a € 12.000,00 ➔ Riduzione del 70% della parte variabile

- nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere eccedano il budget complessivo previsto per le agevolazioni TARI utenze domestiche (da finanziarsi con la quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato), il differenziale negativo verrà attribuito alla fascia 2 con conseguente rimodulazione in diminuzione della percentuale di riduzione previste per la parte variabile;
- nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere siano inferiori al budget complessivo (da finanziarsi con la quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato), per le agevolazioni TARI utenze domestiche, le stesse potranno essere rideterminate in aumento per la fascia di ISEE 2 con conseguente rimodulazione in aumento della percentuale di riduzione prevista per la parte variabile e fino a copertura totale della stessa;
- attribuzione dell'agevolazione con sgravio da effettuarsi sulla TARI 2021 in sede di saldo/conguaglio 2021;

DARE ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale n. 21 del 24.6.2021 allegato alla presente.

Successivamente, con separata e medesima votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

La seduta è sciolta alle ore 21,42.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente	IL SEGRETARIO GENERALE
Annarita Corrado	Avv. Dr. Pasquale TONDO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.